

**INFORMATIVA DA CONSEGNARE ALLA PERSONA OFFESA DAL REATO ex art. 90  
bis C.P.P.**

La vittima del reato può rivolgersi per sporgere denuncia o querela in ordine ai fatti avvenuti, presso qualsiasi organo di polizia giudiziaria sul territorio ovvero presso la Procura della Repubblica presso il locale Tribunale.

La denuncia è presentata oralmente o per iscritto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale; se è presentata per iscritto, è sottoscritta dal denunciante o da un suo procuratore speciale.

Nel caso di morte della vittima i diritti della persona offesa sono esercitati dai prossimi congiunti<sup>[1]</sup> ovvero dalla persona alla medesima legata da relazione affettiva e con essa stabilmente convivente.

Per prossimi congiunti si intendono i genitori, figli e fratelli, il coniuge ed i suoi genitori e fratelli, gli zii ed i nipoti e gli altri parenti della vittima indicati dal codice penale

Per **denuncia** si intende la sola rappresentazione di un fatto commesso da soggetto noto o ignoto che costituisca reato.

Per **querela** si intende la rappresentazione dei medesimi fatti con l'ulteriore richiesta espressa di punizione dell'autore del reato.

Per alcuni reati, infatti, la mancanza di una querela comporta la impossibilità per la Procura di procedere nei confronti dell'autore del reato.

In caso di presentazione di querela, in ogni tempo, anche successivamente all'esercizio della azione penale, la persona offesa può rimettere la querela; ove la remissione della querela sia accettata dall'indagato ovvero dall'imputato, il procedimento si estinguerà.

In caso di presentazione di denuncia, invece, il procedimento seguirà il suo corso d'ufficio e non è possibile nessun atto di remissione.

In ogni caso la persona offesa può chiedere, al momento della presentazione della denuncia o della querela, o anche successivamente con atto scritto, di chiedere di essere avvisata della presentazione da parte del PM di una richiesta di archiviazione ( art. 408 c.2 C.P.P.). In questo caso può presentare opposizione a tale richiesta, che sarà decisa dal Giudice delle Indagini Preliminari.

**La vittima di reato che non parli la lingua italiana** ha diritto;

- al momento della presentazione della denuncia o querela dinanzi alla procura della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto, ha diritto di utilizzare una lingua a lei conosciuta e di ottenere, previa richiesta, la traduzione in una lingua a lei conosciuta dell'attestazione di ricezione della denuncia o della querela;
- alla nomina di un interprete quando occorre procedere alla audizione quale persona offesa nonché nei casi in cui la stessa intenda partecipare all'udienza e abbia fatto richiesta di essere assistita dall'interprete;
- alla traduzione gratuita di atti, o parti degli stessi, che contengono informazioni utili all'esercizio dei suoi diritti. La traduzione può essere disposta sia in forma orale che per riassunto se l'autorità procedente ritiene che non ne derivi pregiudizio ai diritti della persona offesa.

La legge <sup>[2]</sup> prevede una serie di **diritti e facoltà** per la persona offesa dal reato.

Questi diritti possono essere esercitati personalmente o per mezzo di un **avvocato difensore**.

L'art. 101 del codice di procedura penale prevede che fin dall'inizio del procedimento penale il Pubblico Ministero e la Polizia Giudiziaria informino la persona offesa dal reato della facoltà di nominare un difensore.

Se la vittima ha un reddito inferiore al limite di legge ha diritto di beneficiare del patrocinio a spese dello Stato, cioè che sia lo Stato a pagare il difensore che si è scelta.

La vittima del reato ha il diritto di presentare delle **memorie** (cioè degli scritti difensivi, anche redatti personalmente, indirizzati all'autorità giudiziaria) e di indicare degli elementi di prova (ad

9

esempio, persone da sentire, documenti da acquisire ecc.). Questo diritto può essere esercitato sia nella fase delle indagini sia in un momento successivo, quando è già iniziato il processo vero e proprio <sup>(31)</sup>.

La vittima del reato può verificare se la Procura della Repubblica abbia aperto un procedimento penale per individuare l'autore del reato commesso contro di lei. Per avere questa notizia – che viene definita dalla legge come informazione sulle iscrizioni nel registro delle notizie di reato – bisogna presentare una domanda (se richiesto, compilando un modulo già pronto) presso gli uffici di sportello del Registro Generale della Procura della Repubblica. Queste notizie non vengono fornite nei casi di reati di criminalità organizzata e per alcuni reati contro la persona, salvo che la vittima del reato sia la persona che ha presentato la denuncia in base a cui si è proceduto <sup>(4)</sup>.

La vittima del reato deve essere avvisata del compimento di **accertamenti tecnici non ripetibili** (per esempio accertamenti medico legali sui danni alla persona o accertamenti per ricostruire la dinamica degli incidenti stradali), ai quali può partecipare nominando i propri consulenti <sup>(51)</sup>.

La vittima del reato può chiedere al Pubblico Ministero di raccogliere in anticipo, con un **“incidente probatorio”**, certe prove che possono essere a rischio (per esempio testimonianze di persone esposte a rischi o pressioni, accertamenti su luoghi soggetti a modifiche, ecc.) <sup>(61)</sup>.

Per ottenere alcuni altri diritti bisogna che la vittima di reato faccia delle richieste specifiche.

In particolare la vittima deve chiedere di essere informata:

- della richiesta di proroga delle indagini, che il pubblico ministero presenta al giudice quando non è in grado di chiudere l'indagine nel tempo fissato dalla legge (di solito sei mesi);
- della richiesta di archiviazione del procedimento, che il pubblico ministero chiede al giudice quando ritiene che non ci siano prove sufficienti per iniziare un processo.

Quando si fa un **processo (sia esso udienza preliminare ovvero dibattimento instaurato successivo al decreto che dispone il giudizio)**, la vittima del reato ha diritto a essere informata, con indicazione del luogo, della data e dell'ora della prima udienza; per le udienze successive non sono previsti altri avvisi e deve essere lei ad informarsi delle nuove date in Tribunale.

La vittima non ha l'obbligo di partecipare alle udienze, tranne quando deve rendere la sua testimonianza

In quel caso riceverà una apposita convocazione, nella quale sarà precisato che ha l'obbligo di presentarsi.

La vittima del reato, dal momento della conclusione delle indagini in poi, ha diritto di vedere tutti gli atti del procedimento e farne delle copie. Nella fase delle indagini invece questo, di regola, non è possibile, anche se in certi casi il pubblico ministero potrebbe autorizzarla, se non ci sono problemi di segretezza.

Quando c'è un processo la vittima del reato può chiedere un **risarcimento del danno** – senza bisogno di iniziare una causa civile – e partecipare attivamente al processo, anche con l'indicazione di testimoni, attraverso la **“costituzione di parte civile”**, che deve avvenire necessariamente all'inizio del processo e richiede l'assistenza di un avvocato <sup>(81)</sup>.

La vittima del reato può scegliere di nominare un avvocato difensore per la tutela dei suoi diritti.

In questo caso deve sapere:

1. che può nominare un difensore nelle forme previste dall'art. 96 comma 2 del codice di procedura penale (dichiarazione resa all'autorità procedente, anche alla polizia giudiziaria in occasione della presentazione di denunce o querele, ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa per raccomandata), per l'esercizio dei diritti e delle facoltà a Lei attribuiti. La nomina può essere fatta immediatamente, senza necessità di attendere avvisi da parte dell'autorità giudiziaria o di polizia.

**Quando la vittima del reato nomina un difensore tutti gli avvisi previsti dalla legge vengono notificati direttamente all'avvocato.**

2. la persona offesa dal reato ha la possibilità di godere del **patrocinio a spese dello Stato** <sup>(91)</sup>. Questo significa che se il Suo reddito è inferiore al limite previsto dalla legge (11.528,41 euro all'anno più 1.032,91 euro per ogni componente della famiglia; non si computa il

reddito dei familiari nei casi di conflitto di interessi relativo al procedimento penale) non dovrà pagare l'avvocato, che sarà pagato dallo Stato, non dovrà corrispondere alcun anticipo e non dovrà sostenere spese (ad esempio per bolli, copia degli atti).

Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato bisogna presentare una domanda presso il Tribunale, anche nella fase immediatamente successiva alla denuncia.

3. Per avere la certezza di ricevere le comunicazioni dovute per legge e per esercitare alcuni specifici diritti la vittima deve **"dichiarare o eleggere domicilio"**, cioè indicare al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria il Suo indirizzo o quello della persona presso la quale vuole che siano inviati gli avvisi. Deve inoltre comunicare qualsiasi cambiamento di questo indirizzo nel corso del procedimento penale.

Questa comunicazione non è necessaria se ha nominato un difensore, perché in questo caso tutti gli avvisi saranno inviati al Suo avvocato.

Alcuni specifici diritti non spettano a tutte le vittime di reato, ma solo alle vittime di reati violenti (in particolare se commessi nell'ambito di relazioni familiari o sentimentali).

Queste vittime hanno diritto a una maggiore tutela.

1. I reati commessi con violenza possono comportare effetti traumatici sulla persona, per cui la vittima si può rivolgere agli appositi servizi pubblici della ASL (ad esempio: consultorio familiare) e del Comune di residenza (servizi sociali).

Se tra le vittime vi sono minorenni deve essere fatta una segnalazione al Tribunale per i minorenni, che valuterà la situazione e gli interventi di tutela.

Le vittime di violenza domestica hanno diritto ad ottenere informazioni dalle forze di polizia, fin dal momento della denuncia, sui centri antiviolenza previsti nel territorio.

Se la vittima ne fa richiesta le forze di polizia (carabinieri, polizia di Stato, vigili urbani ecc.) hanno il dovere di metterla in contatto, in qualsiasi momento, con tali centri (senza limitarsi a dare un indirizzo o un numero di telefono) <sup>(110)</sup>.

Alcuni centri antiviolenza hanno delle residenze protette nelle quali, nei casi più gravi, le vittime di reato possono essere accolte per sfuggire a ulteriori violenze.

Per ottenere informazioni e/o entrare in contatto con i centri antiviolenza presenti sul territorio si può anche contattare il numero verde di pubblica utilità 1522, gestito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La vittima che si trovi in condizioni di difficoltà personale può inoltre chiedere di essere assistita da un amministratore di sostegno, un soggetto che opera sotto la direzione del Tribunale civile e ha il compito di assistere – gratuitamente – persone che si trovino in difficoltà, anche temporanea, di provvedere ai propri interessi.

Si può presentare la richiesta direttamente al Tribunale o fare presenti le proprie difficoltà al pubblico ministero, il quale potrà proporre il ricorso.

Ulteriori informazioni possono essere acquisite al seguente indirizzo web:

[http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg\\_3\\_2\\_1.wp?tab=d](http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_2_1.wp?tab=d)

Nei casi più gravi, per proteggere la vittima da ulteriori reati, il Tribunale può disporre limitazioni della libertà dell'autore del reato, dalla custodia in carcere fino a misure meno gravi quali il divieto di avvicinamento (misure cautelari) <sup>(111)</sup>.

La vittima ha diritto di essere informata nel caso di applicazione delle misure dell'allontanamento dell'autore del reato dalla casa familiare o del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, in modo da sapere esattamente quali siano le restrizioni vigenti e poter segnalare tempestivamente qualsiasi violazione <sup>(112)</sup>.

È importante sottolineare che in questo caso la persona offesa può chiedere che il giudice, con il provvedimento con il quale dispone l'allontanamento dalla casa familiare o in un momento successivo, obblighi l'autore del reato al pagamento di un assegno di mantenimento <sup>(113)</sup>.

Esiste anche un procedimento civile che può essere azionato direttamente dalla vittima, che può chiedere al Tribunale, presentando un ricorso (con l'assistenza di un avvocato), che

venga disposto un "ordine di protezione" che vieti all'autore del reato di avvicinarsi alle vittime.

Poteri analoghi spettano alla Questura competente per territorio, presso la quale esiste un apposito ufficio.

**La vittima di reati violenti** ha diritto di avere notizie delle richieste di revoca o sostituzione delle misure cautelari applicate all'autore del reato (ad esempio custodia in carcere, arresti domiciliari, divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa ecc.). In questo modo ha la possibilità e il diritto di far conoscere il suo parere, presentando (entro due giorni) memorie difensive per opporsi o comunque per far conoscere il proprio punto di vista <sup>(14)</sup>.

Ha diritto, inoltre, ove ne abbia fatto richiesta, di essere informata sui provvedimenti di scarcerazione o di cessazione delle misure detentive ovvero di evasione o di sottrazione a misura di sicurezza detentiva che attengono all'imputato del reato per cui si procede.

La persona offesa di reati commessi con violenza alla persona, inoltre, ha diritto di essere sempre informata in caso di richiesta di archiviazione del procedimento, anche se non ne fa richiesta, e dispone di venti giorni dalla notifica dell'avviso per prendere visione degli atti e presentare richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari <sup>(15)</sup>;

le vittime dei reati di maltrattamenti e di atti persecutori ("stalking") hanno diritto a ricevere un avviso al momento della conclusione delle indagini; in seguito a questo avviso potranno ottenere copia degli atti, presentare memorie difensive o documenti, chiedere al pubblico ministero di compiere ulteriori indagini <sup>(16)</sup>.

Le vittime dei reati di maltrattamenti in famiglia, atti persecutori, violenza sessuale e degli altri reati previsti dalla legge che si trovino in condizioni di "*particolare vulnerabilità*" hanno diritto di rendere testimonianza con modalità protette.

Potranno essere disposti, ad esempio, accorgimenti che impediscano all'imputato di vederle o di entrare in qualsiasi modo in contatto con loro, e questo sia durante l'incidente probatorio, sia durante il dibattimento <sup>(17)</sup>.

Quando si tratta di minorenni, questi accorgimenti sono adottati sempre.

La legge prevede accorgimenti affinché la sua testimonianza non sia resa più volte nel corso del dibattimento.

Le vittime di alcuni reati hanno diritto all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato anche se hanno un reddito superiore ai limiti previsti dalla legge: si tratta dei reati di maltrattamenti contro familiari o conviventi, mutilazione degli organi genitali femminili, violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo, atti persecutori ("stalking") <sup>(18)</sup>.

In questi casi la vittima ha sempre diritto che sia lo Stato a pagare il suo avvocato.

In altri casi l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato senza limiti di reddito spetta solo se la vittima del reato è minorenne:

si tratta dei reati previsti dagli articoli 600 (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù), 600-bis (prostituzione minorile), 600-ter (pornografia minorile), 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 601 (tratta di persone), 602 (acquisto e alienazione di schiavi), 609-quinquies (corruzione di minorenne) e 609-undecies (adescamento di minorenni) del codice penale.

Nei casi di procedimenti attinenti la **criminalità organizzata, terrorismo, tratta di persone e riduzione in schiavitù**, nel caso di vittime del reato che possano soffrire conseguenze per la propria incolumità a causa della rilevanza processuale delle loro dichiarazioni, è prevista l'applicazione della normativa dei "**testimoni di giustizia**" che da diritto;

- a misure di protezione fino alla effettiva cessazione del pericolo per sé e per i familiari;
- a misure di assistenza, anche oltre la cessazione della protezione, volte a garantire un tenore di vita personale e familiare non inferiore a quello esistente prima dell'avvio del programma, fino a quando non riacquistano la possibilità di godere di un reddito proprio; ...

- alla capitalizzazione del costo dell'assistenza, in alternativa alla stessa;
- se dipendenti pubblici, al mantenimento del posto di lavoro, in aspettativa retribuita, presso l'amministrazione dello Stato al cui ruolo appartengono, in attesa della definitiva sistemazione anche presso altra amministrazione dello Stato;
- alla corresponsione di una somma a titolo di mancato guadagno, concordata con la commissione, derivante dalla cessazione dell'attività lavorativa propria e dei familiari nella località di provenienza, sempre che non abbiano ricevuto un risarcimento al medesimo titolo, ai sensi della legge 23 febbraio 1999, n. 44;
- a mutui agevolati volti al completo reinserimento proprio e dei familiari nella vita economica e sociale.

---

[1] Articolo 307 quarto comma del codice penale.

[2] Articolo 90 del codice di procedura penale.

[3] Articolo 90 codice di procedura penale.

[4] Articolo 335 codice di procedura penale.

[5] Articolo 360 codice di procedura penale.

[6] Articolo 394 codice di procedura penale.

[7] Articoli 406 e 408 codice di procedura penale.

[8] Articoli 74 e ss. codice di procedura penale.

[9] Articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni.

[10] Articolo 3 comma 5 del decreto legge n. 93 del 2013.

[11] Articoli 284 e ss. codice di procedura penale.

[12] Articolo 282-quater codice procedura penale.

[13] Articolo 282-bis codice procedura penale.

[14] Articolo 299 codice di procedura penale.

[15] Articolo 408 comma 3 bis del codice di procedura penale

[16] Articolo 415-bis codice di procedura penale.

[17] Per l'incidente probatorio articolo 398 comma 5 ter e quater codice di procedura penale; per il dibattimento articolo 498 comma 4 quater del codice di procedura penale

[18] Articoli 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies, 612-bis codice penale